



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 10

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	Giudice
<input type="checkbox"/>	Giudice
<input type="checkbox"/>	

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 778/2021
depositato il 10/02/2021

- avverso la pronuncia sentenza n. 2704/2020 Sez:41 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI
contro:

difeso da:
COPPOLA LUCIANO
VIA ATTILIO BARBARULO 93 84014 NOCERA INFERIORE

proposto dagli appellanti:

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 778/2021

UDIENZA DEL

04/10/2021 ore 09:30

N°

7421/10/2021

PRONUNCIATA IL:

04-10-2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

18-10-2021
Il Segretario



SEZIONE

N° 10

REG.GENERALE

N° 778/2021

UDIENZA DEL

04/10/2021 ore 09:30

(segue)

INVITO AL PAGAMENTO n°

INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°
INGIUNZIONE n°

TAS.AUTOMOBILI
TAS.AUTOMOBILI

BOLLO 2012

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 13 settembre 2019 presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli _____, quale socio accomandatario della _____, _____, impugnava il sollecito di pagamento emesso dalla _____ relativo al mancato pagamento di 13 ingiunzioni fiscali.

Con la sentenza n. 2704, resa all'esito dell'udienza del 30 gennaio 2020, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, 41 sezione, accoglieva il ricorso del contribuente ritenendo non provata la notifica delle ingiunzioni indicate in ricorso.

Avverso tale sentenza interponeva appello _____, mentre la società chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello.

All'udienza del 4 ottobre 2021 la Commissione, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa.

L'appello del riscossore è inammissibile.

Dagli atti emerge che in data 13 novembre 2020 la società contribuente aveva interposto appello per la riforma del capo relativo alle spese, ma poi non ha iscritto l'appello a ruolo sicchè l'appello della società di riscossione non può essere qualificato come appello incidentale ed in ogni caso è tardivo in quanto proposto oltre il termine lungo decorrente dal deposito della sentenza di primo grado avvenuta in data 26 febbraio 2020.

In ogni caso si osserva che laddove lo si volesse considerare come appello incidentale non può che venir meno a seguito del mancato deposito dell'appello principale: si è infatti precisato che: "Il gravame incidentale tardivamente proposto, in quanto processualmente dipendente da quello principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c., ne segue inevitabilmente le sorti, perdendo di efficacia in caso di caducazione del principale (Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 30782 del 26 novembre 2019; Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 18415 del 12 luglio 2018).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione 10, definitivamente pronunciando, così provvede:

rigetta l'appello;

Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 500,00 oltre accessori

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 4 ottobre 2021

Il Presidente estensore

()